



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 9/20 DEL 22.2.2011

**Oggetto:** Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa al progetto "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazione di D15 - Olbia". Soggetto proponente: Eco Olbia S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Eco Olbia S.r.l. ha presentato, a novembre 2010, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazione di D15 - Olbia", ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, punto 7, lettera v) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La società, che dal 2009 opera nel campo della bonifica dell'amianto, intende richiedere un'autorizzazione per il deposito preliminare D15 di materiali contenenti amianto identificati con i codici CER 17 06 05\* (materiali da costruzione contenenti amianto) e CER 17 06 01\* (materiali isolanti contenenti amianto) smaltibili successivamente in discariche autorizzate per un quantitativo massimo pari a 60 m<sup>3</sup>, ovvero pari al riempimento di due container chiusi scarrabili. L'area di deposito si trova nel piazzale di un impianto esistente di autodemolizioni gestito dalla stessa società proponente.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), tenuto conto che la documentazione depositata è adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché per l'individuazione di opportune misure di mitigazione e compensazione, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. il volume massimo consentito per il deposito preliminare dovrà essere, come dichiarato in progetto, pari a 60 m<sup>3</sup>;



2. l'area di deposito preliminare dovrà essere separata dalle esistenti aree di deposito rifiuti e chiaramente riconoscibile;
3. le operazioni di movimentazione dei big bags, pallets o altro dovranno essere condotte con la massima cautela per ridurre al minimo il rischio di dispersione di fibre in atmosfera;
4. dovranno essere mantenuti sufficienti spazi di manovra attorno ai container;
5. i container scarrabili e i sistemi idraulici di chiusura dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
6. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di deposito e di transito;
7. la concentrazione di fibre di amianto nell'aria dovrà essere monitorata con frequenza minima semestrale con modalità da concordarsi con le autorità di controllo;
8. in caso di dispersione accidentale di materiali contenenti amianto dovranno essere adottate opportune procedure di gestione dell'emergenza che comportino l'immediato incapsulamento e ricondizionamento dei rifiuti, la rimozione di detriti per mezzo di aspiratori dotati di filtri assoluti, la nebulizzazione dell'area circostante e il rilevamento della concentrazione di fibre aerodisperse.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all'intervento "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazione di D15 - Olbia", proposto dalla società Eco Olbia S.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa. Sull'osservanza delle prescrizioni anzidette dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Olbia, la Provincia di Olbia-Tempio e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, dovrà essere comunicata al Servizio SAVI la data di inizio dell'attività.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 9/20

DEL 22.2.2011

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci